

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e dal Ministro dei lavori pubblici

(COSTA)

di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(PINTO)

col Ministro della pubblica istruzione e dell'università

e della ricerca scientifica e tecnologica

(BERLINGUER)

col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

e col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1997

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica	» 13
Disegno di legge	» 22
Decreto-legge	» 23

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dell'occupazione ha ormai assunto dimensioni tali da destare notevole preoccupazione in tutte le forze politiche e sindacali. Lo stesso Capo dello Stato ha ritenuto di dover intervenire segnalando con notevole vigore la necessità di un intervento deciso che avvii verso una soluzione definitiva il problema.

Il Governo si è pertanto trovato di fronte ad una situazione che, se da una parte presenta obiettivi caratteri di estrema urgenza, tale da rendere indispensabile il ricorso alla decretazione d'urgenza, dall'altra lo ha indotto a compiere una ricognizione di tutti i settori occupazionali alla luce delle disponibilità di bilancio, per individuare i settori che possono consentire, direttamente o mediante lo sviluppo dell'indotto, la creazione di nuovi posti di lavoro.

Il presente decreto-legge reca pertanto un complesso di disposizioni, che qui di seguito si illustrano, tutte finalizzate alla possibilità di incentivare e favorire, in tempi brevi, molteplici occasioni di occupazione nei vari settori dell'attività economica.

Articolo 1. - Il comma 1 di tale articolo, che trova la necessaria copertura al comma 2, consente di attivare gli stanziamenti della tabella B allegata alla legge finanziaria 1997 per l'accensione con la Cassa depositi e prestiti, o altri istituti di credito, di mutui quindicennali con ammortamento a totale carico dello Stato al fine di incentivare le iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale. Per aumentare la portata economica dell'intervento, si è anche previsto che le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, esiti favorevoli di vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli

interventi già effettuati nelle aree depresse riaffluiscano al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ferme restando peraltro le disposizioni dettate da specifiche norme che assegnano dette disponibilità direttamente alle amministrazioni che effettuano la revoca.

Il comma 3 prevede la possibilità di accordare ai consorzi di bonifica e di irrigazione la possibilità di accendere mutui decennali, con ammortamento a carico dello Stato, per il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale a carattere irriguo. Tale intervento è necessario in quanto in Italia più del 40 per cento del valore lordo della produzione agricola dipende, sia pure in grado diverso, dall'irrigazione, mentre l'agricoltura soffre per la mancanza di disponibilità di acqua per usi irrigui giacchè, in molte zone d'Italia e nel Mezzogiorno in particolare, non sono stati realizzati le opere di adduzione e distribuzione, da collegare a serbatoi già realizzati o in corso di realizzazione, o quegli ammodernamenti e ristrutturazioni di impianti realizzati da oltre cinquant'anni che sono indispensabili per raggiungere un grado di efficienza che consenta una più razionale utilizzazione delle acque.

Sotto l'aspetto dell'occupazione va tenuto presente che i consorzi di bonifica e di irrigazione già dispongono di progetti esecutivi relativi a completamenti funzionali a sistemi irrigui già in parte realizzati nonchè progetti per riconversioni di impianti. Da una indagine recentemente effettuata sono emerse esigenze urgenti, per investimenti a breve termine, pari a circa 3 mila miliardi di lire, di cui 700 nel Mezzogiorno, alle quali si potrà far fronte, sia pure in parte, con i mutui di cui al presente articolo.

Articolo 2. - L'articolo 2 ripropone la disciplina in materia di regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, già oggetto di precedenti interventi normativi in via d'urgenza. In particolare la disposizione, nell'attuare quanto stabilito sul punto nell'Accordo del luglio 1993 sul costo del lavoro, disciplina la decontribuzione delle somme previste dai contratti collettivi di secondo livello a favore dei dipendenti a titolo di partecipazione agli utili di impresa, la cui corresponsione e struttura siano correlate agli incrementi di produttività aziendale; quanto sopra a condizione, però, che ai dipendenti medesimi non siano stati corrisposti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (commi 1 e 5).

L'importo annuo complessivo delle erogazioni escluse dalla retribuzione imponibile è stabilito entro il limite massimo del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita annualmente dal lavoratore. Peraltro, in fase di prima applicazione, il limite è stata fissato in una misura che varia nel tempo dall'uno al due per cento in considerazione delle risorse finanziarie allo stato disponibili per l'intervento in questione.

A fronte della citata decontribuzione è previsto il versamento di un contributo di solidarietà, nella misura del 10 per cento dell'importo della predetta erogazione, gravante sul datore di lavoro in favore delle gestioni pensionistiche a cui sono iscritti i lavoratori, salvo che le erogazioni accessorie vengano destinate a forme pensionistiche complementari (comma 3).

Il comma 4 estende il riferito congegno anche alle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Condizione per l'applicazione della citata decontribuzione è, comunque, il deposito presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei contratti che prevedono le erogazioni cui si applica la decontribuzione (comma 6).

Articolo 3. - A partire dall'anno 1986 è stato previsto un contributo per lavori socialmente utili nelle zone di Napoli e Palermo; tale contributo ha permesso agli enti locali interessati l'inizio e la prosecuzione di lavori socialmente utili che negli anni passati hanno consentito, da un lato, di fornire occupazione ad un elevato numero di lavoratori, e, dall'altro, di poter assicurare consistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere pubbliche e su beni di interesse storico e culturale.

L'intervento è proseguito sino all'anno 1996, ma è necessaria ed urgente l'assegnazione del contributo anche per l'anno 1997 per le note difficoltà nel campo dell'occupazione che emergono con maggiore evidenza nelle zone meridionali del paese ed in particolare a Napoli e Palermo. A tale fine il comma 1 prevede, quindi, per l'anno 1997 l'erogazione, entro il mese di aprile 1997, di un contributo per lavori socialmente utili di lire 135.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55.000 milioni a favore del comune di Palermo, per un totale, quindi, di lire 190.000 milioni.

L'erogazione è comunque subordinata alla presentazione, da parte degli enti locali interessati, di apposite relazioni sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche da intraprendere per il 1997.

Il comma 3 dispone la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, a beneficio di unità produttive ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 e per le quali siano stati stipulati accordi di programma sulla reindustrializzazione.

Il comma 4 prevede la armonizzazione a cinque anni del periodo di durata delle commesse assegnabili in deroga alle procedure normali di appalto, per l'avvio delle società miste, con il periodo previsto per la permanenza della GEPI nella compagine azionaria della medesima società mista.

Il comma 5 chiarisce le modalità di utilizzo delle somme disponibili per l'attivazione di progetti speciali in materia di formazione professionale (afferenti ad ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro), con particolare riferimento ai progetti presentati alla data del 31 dicembre 1995. Trattasi, in effetti, di consentire la residua gestione di somme che, ai sensi della previgente normativa, sono affluite, sino al 31 dicembre 1995, al soppresso Fondo di rotazione operante presso il Ministero del lavoro. In tal modo la modalità di finanziamento potrà aver luogo anche al di fuori della disciplina prevista per i progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo, a cui si accede per il tramite del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito presso il Ministero del tesoro.

Il comma 6 pone a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 gli oneri relativi al pagamento delle quote di indennità di anzianità spettanti durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione e riconversione aziendale, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 675 del 1977 maturate fino alla data del 21 maggio 1988.

La norma contenuta nel comma 7 dell'articolo 3 è volta a prorogare, per un periodo pari ad un terzo dell'originaria durata, i corsi di formazione professionale organizzati dai comuni di Napoli e di Acerra ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che reca specifiche disposizioni a sostegno del reddito e nel settore previdenziale. Tale disposizione, che intende dare concrete risposte alle aspettative dei disoccupati, frequentatori dei suddetti corsi, si è resa necessaria in quanto la prosecuzione di alcuni mesi del periodo formativo mira a far conseguire ai corsisti una più elevata capacità professionale necessaria per il loro reinserimento nel mercato del lavoro locale. I relativi oneri, la cui misura massima è determinata in lire 5 miliardi, sono posti a carico dei fondi

dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Il comma 8 riguarda la realizzazione di interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, il quale prevede l'adozione di un piano annuale per la realizzazione di interventi nel settore, da effettuare da parte degli organi centrali e periferici del Ministero; tale disposizione prevede altresì che i fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, siano messi a disposizione dei funzionari delegati mediante ordine di accreditamento. L'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli istituti centrali e periferici consentirà di snellire la procedura contabile e, quindi, di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di cui sopra.

Nel comma 9 è prevista l'estensione degli interventi della società per l'imprenditorialità giovanile anche ai giovani agricoltori, in età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che subentrano a familiari nella conduzione di aziende agricole. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione di progetti di produzione, commercializzazione e trasformazione in agricoltura ed avviene con priorità per i giovani residenti nelle zone dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 2081/93.

Articolo 4. - Con l'articolo 4, in attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, si rende immediatamente attiva, per i soggetti pubblici e privati proprietari di teatri, la disponibilità di risorse (inizialmente pari a lire 25 miliardi) per lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale di immobili stabilmente adibiti a teatro.

L'articolo rimanda a successivi provvedimenti la definizione dei criteri di erogazione del finanziamento e del tasso di interesse applicabile.

Articolo 5. - L'articolo prevede il finanziamento di lavori infrastrutturali negli aeroporti, stabilendo la priorità per gli scali di Bari, Cagliari e Catania, che rivestono importanza strategica per lo sviluppo dei trasporti nel Mezzogiorno.

Invero il potenziamento della rete aeroportuale meridionale, oltre a comportare immediati positivi effetti sull'occupazione nei settori produttivi interessati alla realizzazione dei progetti, costituisce fattore determinante, nel medio termine, per l'attivazione di nuovi investimenti indotti nelle attività commerciali, industriali e turistiche.

L'intervento previsto per l'aeroporto di Bari Palese riguarda la costruzione di un nuovo sistema di aerostazione passeggeri, allo scopo di ampliare e potenziare l'attuale capacità ricettiva dello scalo, che denota strutture fisiche e tecniche inadeguate con scarsi livelli di servizio reso all'utenza.

Oggetto dell'investimento sull'aeroporto di Cagliari-Elmas sono l'ampliamento e la ristrutturazione dell'area terminale, con l'obiettivo di adeguare il livello di servizio dell'esistente aerostazione alla consistenza di traffico prevista per i prossimi anni.

Per quanto riguarda l'aeroporto di Catania Fontanarossa, attualmente interessato da rilevanti carenze sul piano del movimento passeggeri che rende inadeguata la gestione dei flussi nell'aerostazione, si prevede la realizzazione di un radicale intervento di ampliamento e di ristrutturazione ormai urgente ed indifferibile.

Articolo 6. - La disposizione è volta a coniugare l'esigenza di favorire l'occupazione, sottesa all'intero decreto-legge, con la necessità di affrontare ed avviare a soluzione il problema - che ha un evidente carattere prioritario, dal punto di vista ambientale - del funzionamento dei sistemi di depurazione in vaste aree del paese, a cominciare dalle grandi aree urbane del Mezzogiorno (che sotto il profilo in esame versano in condizioni oggettivamente allarmanti; un esempio significativo: a Palermo

viene depurata una quota non superiore al 20 per cento del dovuto).

La realizzazione delle infrastrutture nel campo ambientale (depuratori, sistemi di collettazione, reti fognarie), soprattutto se inserita in un quadro di programmazione che definisca in modo puntuale ed attendibile le attività di esercizio, appare in grado di produrre importanti effetti occupazionali non soltanto nelle fasi di cantiere ma anche e soprattutto a regime (gestione e manutenzione degli impianti), con un costo, in termini di investimento per addetto, significativamente inferiore a quello che si registra in altri settori.

In questa prospettiva, l'articolo prevede la definizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, attraverso un procedimento (decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) che ricalca quello previsto dall'articolo 2, comma 106, della legge n. 662 del 1996 per il programma stralcio di tutela ambientale, destinato a sostituire il programma triennale di tutela ambientale (PTTA) 1994-96, nelle more della revisione organica di tale metodologia di intervento nel settore della tutela ambientale.

Al piano vengono destinate (commi 1 e 2), anzitutto, parte delle risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca e riallocazione (laddove se ne ravvisi l'opportunità) previsto dall'articolo 2, comma 104, della legge n. 662 del 1996. La ricognizione degli interventi che incontrano difficoltà attuative, ai fini dell'eventuale revoca, non è ancora conclusa; può tuttavia stimarsi che con tale canale di provvista finanziaria sarà possibile destinare alla depurazione almeno 300 miliardi di lire.

Vengono altresì destinati i 750 miliardi di lire di risorse (mutui) assegnati a progetti di risanamento e tutela ambientale nel settore delle acque dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, a valere sui fondi di cui all'ar-

articolo 4 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995. A tali risorse potranno aggiungersi quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione del quadro comunitario di sostegno (QCS).

L'entità finanziaria dell'intervento dovrebbe quindi superare i 1000 miliardi di lire, con una ricaduta occupazionale stimabile in circa 9000 unità in fase di realizzazione e circa 1700 unità a regime.

Il comma 3, alla luce degli inconvenienti e dei ritardi verificatisi in fase di attuazione del PTTA 1994-96 per quanto riguarda le regioni più attive nel definire gli appalti, introduce una accelerazione nei trasferimenti ad esse, prevedendo quote (25 per cento all'approvazione del piano e 90 per cento alla consegna dei lavori) e modalità (connessione alla effettiva disponibilità di bilancio) di trasferimento che concretizzano un sistema operativo tale da affidare alle regioni la gestione finanziaria degli interventi ed un tempestivo afflusso di risorse, rendendo certi e trasparenti i tempi di realizzazione.

Il comma 4 rende applicabili alle opere del piano straordinario le norme di accelerazione procedimentale e sui poteri sostitutivi in caso di inerzia, estendendone l'applicazione alla fase di gestione provvisoria (dei depuratori) successiva al collaudo.

Il comma 5 prevede che il piano determini le modalità di monitoraggio e controllo sulla esecuzione degli interventi, le procedure per le eventuali revoche e riallocazioni di risorse, fissando peraltro il principio della partecipazione a tali attività delle regioni interessate.

Il comma 6 prevede la possibilità di avvalersi, ai fini della progettazione, del supporto tecnico-operativo di soggetti pubblici operanti nel settore.

Il comma 7 introduce una disposizione analoga a quella concernente la costituzione di una segreteria tecnica per lo svolgimento di attività di supporto alla progettazione in campo ambientale delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali, contenuta (arti-

colo 1, comma 4) nel disegno di legge presentato dal Governo al Senato della Repubblica il 18 marzo 1997 (atto Senato n. 2242), volto allo sviluppo ed alla qualificazione degli interventi in campo ambientale (che utilizza gli accantonamenti di parte corrente ed in conto capitale della legge finanziaria 1997 relativi al Ministero dell'ambiente).

Ai fini di un'immediata attivazione della funzione, si prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro che, nelle more della definizione della norma a regime, faccia fronte alle esigenze di supporto indicate.

Articolo 7. - Prevede la possibilità di impegnare, nell'esercizio finanziario in corso, alcune somme stanziare e non impegnate nell'esercizio finanziario 1996. I capitoli di bilancio di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f), h), i)* del comma 1, sono relativi a fondi di vari Ministeri, necessari per il completamento e l'effettuazione di opere pubbliche o inerenti ad attività produttiva (lettera *c)*).

I fondi della lettera *g)* rispondono invece all'esigenza di consentire l'utilizzazione, nell'esercizio finanziario corrente, delle risorse stanziare per il decorso anno per il Fondo antiusura, avuto riguardo alla circostanza che le medesime non sono state utilizzate per la mancata emanazione degli strumenti attuativi previsti dagli articoli 14 e 15 della legge n. 108 del 1996, già approvati dal Consiglio dei ministri e in fase di registrazione per la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'iniziativa tende ad ampliare la platea dei possibili destinatari dei benefici previsti dall'articolo 14 della legge n. 108 del 1996, consentendone la concessione anche a coloro che siano vittime di un reato di usura commesso in data anteriore al 1° gennaio 1996.

Le risorse iscritte sui capitoli di cui alla lettera *l)* sono destinate ad assicurare il completamento di un programma di acquisizione, ristrutturazione, miglioramento e adeguamento di immobili destinati alla allocazione delle strutture organizzative dell'Amministrazione finanziaria; si sottolinea

che, per quanto concerne detti lavori, si è già provveduto ad avviare le necessarie procedure amministrative, pubblicizzando i relativi bandi di gara ed acquisendo la prescritta documentazione da parte delle ditte interessate all'esecuzione dei lavori stessi. Pertanto, in mancanza di una disposizione che renda immediatamente disponibili le risorse in questione, gli interventi sopra citati non potrebbero essere eseguiti, con la conseguente perdita di nuove opportunità lavorative ovvero con il mancato mantenimento dei livelli occupazionali esistenti.

Articolo 8. - L'articolo 8 apporta modifiche ai commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituivano, presso la Cassa depositi e prestiti, il Fondo rotativo per la progettualità per agevolare la progettazione degli interventi pubblici da parte di soggetti (regioni, provincie, comuni, consorzi di comuni e comunità montane) che normalmente non sono in condizioni di provvedere alle spese di una corretta progettazione, mediante un'anticipazione delle spese stesse.

Con le modifiche apportate al comma 54 si estende il numero dei soggetti ammessi a fruire del finanziamento aggiungendo, a quelli già previsti nel testo originario, le società miste con partecipazione degli enti locali e le aziende speciali degli stessi enti.

Il nuovo testo del comma 56 disciplina in maniera più chiara la possibilità della Cassa depositi e prestiti di richiedere le integrazioni della relazione tecnica sulla base della quale viene valutata l'istanza di finanziamento, e la cui valutazione è affidata a società partecipate dalla Cassa.

Particolarmente rilevante è la modifica apportata al comma 57 che, in luogo di prevedere il rimborso dell'anticipazione in un'unica soluzione, rimette ad un accordo tra Cassa e soggetti richiedenti le modalità di restituzione dell'anticipazione.

È stato inoltre rispettivamente portato da tre a cinque anni, e da due a quattro anni il termine per il rimborso, anche nel caso in

cui non si perfezioni la provvista finanziaria o non si debba più procedere alla realizzazione dell'opera per la cui progettazione l'anticipazione era stata concessa.

Articolo 9. - Con la previsione del presente articolo, si intende ovviare ad una delle principali carenze del mercato delle opere pubbliche, fra l'altro segnalata anche a livello comunitario, rappresentata dalla mancanza di un «pacchetto-progetti» qualitativamente e quantitativamente adeguato per una realizzazione delle opere pubbliche conforme alla normativa vigente, il cui sistematico decollo è ostacolato da tale carenza.

A tal fine si prevede che l'inserimento dei progetti nel programma triennale di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, e successive modifiche e integrazioni, determina la possibilità di avviare immediatamente le successive fasi della progettazione.

Viene inoltre istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un fondo di rotazione, alimentato inizialmente con una quota, pari a lire 7 miliardi, dello stanziamento iscritto al fondo speciale di conto capitale della legge n. 663 del 1996 (legge finanziaria 1997). L'utilizzo di tale fondo è finalizzato alla copertura degli oneri di progettazione che le amministrazioni aggiudicatrici statali debbono sostenere.

Articolo 10. - L'articolo rappresenta, anche in riferimento alla politica occupazionale perseguita dal Governo, una misura indispensabile ad evitare il prodursi di effetti economici negativi per il settore sanitario.

La possibilità di ridestinare le somme residue per gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge n. 135 del 1990 risponde, infatti, ad esigenze di razionalizzazione degli interventi statali nei settori di grande rilievo economico e sociale, soprattutto con riferimento a quei territori in cui l'azione programmatica connessa alla politica degli investimenti non sembra aver raggiunto livelli ottimali.

In riferimento agli investimenti di cui alla legge n. 135 del 1990, e con particolare attenzione alle aree meridionali, l'articolo in oggetto garantisce, in presenza di progettazione esecutiva dichiarata in fase di completamento e, come tale, immediatamente cantierabile, di procedere all'attribuzione delle somme residue anche al fine di permettere alle regioni con maggiori difficoltà economiche ed occupazionali un recupero di efficienza nel settore degli investimenti nella sanità altrimenti non realizzabile.

Attualmente, per quanto concerne la regione Sicilia, oltre l'intervento presso l'«Ospedale Maggiore» di Modica per lire 2.000.000.000 circa, risultano cantierabili in tempi brevi i progetti relativi all'ospedale «Papardo» di Messina e all'ospedale «Cutroni Zodda» di Barcellona (provincia di Messina), interventi i cui costi possono essere stimati rispettivamente in lire 15.076.115.000 e 5.000.000.000.

Per quanto riguarda l'ospedale «Cotugno» di Napoli, la cifra mutuabile è di circa lire 80.000.000.000.

Articolo 11. - Con tale disposizione si sono volute superare le difficoltà derivanti dalle prescrizioni estremamente severe e limitative dettate dall'articolo 2, comma 60, della legge n. 662 del 1996, per gli interventi nelle zone omogenee A; tali interventi venivano sottratti alla denuncia di inizio, ivi disciplinata, e soggetti pertanto all'autorizzazione edilizia.

I riflessi negativi di tale previsioni sul mercato immobiliare e la necessità di superare il clima di incertezza legislativa venutasi a creare nel settore, giustificano la modifica proposta con la norma in questione, tenuto conto del fatto che con la procedura di denuncia di attività è consentito intervenire sugli immobili senza alterare i prospetti e le sagome e compromettere la statica degli edifici.

Costituisce inoltre ulteriore vincolo la condizione che gli interventi non modifichino la destinazione d'uso dei suddetti immobili.

Articolo 12. - Prevede tale norma che fino al prossimo 31 dicembre 1997, relativamente alle contravvenzioni di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996 (in tema di sicurezza dei cantieri), siano raddoppiati i termini - 6 mesi - entro i quali il titolare del cantiere che abbia contravenuto alle prescrizioni di sicurezza può regolarizzare la propria posizione; contestualmente è prevista la diminuzione (alla metà) delle relative ammende da applicare nel caso di mancata tempestiva ottemperanza.

Quanto sopra, al fine di favorire la riapertura dei cantieri da parte dei datori di lavoro privati, nel rispetto delle condizioni di sicurezza imposte dalla legge.

Articolo 13. - Nell'ambito dell'emergenza occupazionale ed in considerazione della funzione trainante e qualificante che ai fini dell'occupazione rappresenta la domanda pubblica nel settore infrastrutturale, si determina la necessità di adottare misure che consentano l'avvio di investimenti per i quali le risorse sono già esistenti, ma che per le più disparate ragioni sono rimasti bloccati, riattivando pertanto la capacità di spesa della pubblica amministrazione.

I principali fattori del rallentamento o del blocco della spesa pubblica in tale settore sono rappresentati da una fitta rete di competenze complesse e talvolta fra di loro sovrapposte a diversi livelli, che determinano una situazione di stallo nell'esecuzione di opere e creano disfunzioni e diseconomie per effetto del blocco dei cantieri.

Per tali motivi, si è voluto in primo luogo individuare con precisione e nominativamente (per accentuare il carattere eccezionale e straordinario dell'intervento governativo) quelle opere di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali già appaltate, non ancora iniziate oppure sospese. Contestualmente a tale individuazione, vengono nominati Commissari straordinari ai quali vengono attribuiti poteri sostitutivi.

Al fine di attivare le Amministrazioni competenti è comunque previsto un termine

perentorio ad esse assegnato per l'adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere ordinariamente i motivi del blocco.

Nell'eventualità che gli organi competenti non provvedano, ai Commissari straordinari sono attribuiti poteri sostitutivi al fine del pronto riavvio dei lavori.

Per i lavori di competenza regionale la decisione è in definitiva rimessa al Presidente della regione sulla base delle comunicazioni del Commissario stesso.

È da ultimo previsto, per consentire il riutilizzo delle somme non impiegabili nell'esercizio finanziario, che il Presidente del Consiglio dei ministri possa disporre la destinazione delle stesse somme alla realizzazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori in edifici demaniali o destinati agli uffici pubblici.

Il comma 6 dell'articolo 13 consente l'immediata attivazione dell'Ispettorato tecnico costituito presso il Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui compito è quello di procedere all'espletamento di attività ispettive tecniche e di monitoraggio sull'intero territorio nazionale. Attraverso l'azione professionale di tali ispettori potranno essere svolti la verifica ed i controlli nei riguardi di opere pubbliche, per la successiva effettuazione di un monitoraggio sistematico di tutti i cantieri aperti, onde evitare ulteriori futuri blocchi.

L'immediata attivazione è limitata alla copertura dei livelli dirigenziali amministrativi e tecnici (25 unità di cui 5 amministrativi e 20 tecnici) a valere sul complessivo organico di 125 unità.

Articolo 14. - La norma tende ad utilizzare rapidamente le risorse tuttora giacenti presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per i progetti di edilizia residenziale pubblica che, pur localizzati, non sono stati avviati.

Con il comma 1 si tende a far attuare le gare d'appalto, relative agli interventi finanziati nel periodo 1978-1979 da parte delle regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, ovvero entro i successivi 90 giorni a destinare i fondi stessi ad interventi di risanamento del patrimonio pubblico su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP).

Solo ad avvenuta scadenza di tale ultimo termine è prevista la revoca dei finanziamenti e la loro ripartizione fra le regioni.

Con il comma 2 si prevede che i finanziamenti dell'edilizia residenziale pubblica relativi al quadriennio 1992-1995, nonché i fondi ricavati dalla vendita degli alloggi di proprietà pubblica disposta nella legge n. 560 del 1993, possano essere destinati ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata per la localizzazione fino ad un massimo del 25 per cento delle disponibilità.

Con il comma 3 è consentita, al fine di accrescere i livelli occupazionali e di accelerare gli interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'erogazione di anticipazioni fino al 50 per cento dei contributi dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pesca, previsti dalla normativa comunitaria (regolamenti (CEE) nn. 2052/88 e 2080/93), nonché da quella nazionale (legge 17 febbraio 1982, n. 41), a condizione che siano garantite da polizza assicurativa o bancaria, conforme ad apposito schema approvato dai competenti Ministeri.

Con il comma 4, al fine di assicurare la necessaria continuità alle attività di programmazione e la sollecita attivazione dei conseguenti interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, in attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, si provvede all'utilizzo degli appositi stanziamenti previsti nella legge finanziaria per il 1997, con le modalità di ripartizione e per le finalità già determinate nel 1996 (decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito dalla legge 5 novembre 1996, n. 578).

Articolo 15. - La disposizione persegue l'intento di semplificare le procedure previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, per il rilascio delle comunicazioni antimafia, riducendo drasticamente gli oneri per le imprese ed i tempi di riscontro.

La norma - che riproduce integralmente l'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa (atto Senato n. 1344) - si propone di attivare in tempi molto rapidi una interrelazione automatizzata fra il sistema informatico delle prefetture e quello delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, onde porre queste ultime in condizione di rilasciare certificati, comunque necessari alle imprese prima di instaurare rapporti con la pubblica amministrazione, già comprensivi della verifica antimafia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 490 del 1994.

Allo stesso fine di semplificazione tende la facoltà, per i privati interessati e per le imprese, di effettuare direttamente le richieste delle «comunicazioni» antimafia alle prefetture del luogo in cui hanno la residenza o la sede, con un utile effetto di «decentramento» che si era perduto con la riforma del 1994.

Inoltre con il comma 2 (pure estrapolato dall'articolo 2 del citato disegno di legge) viene introdotta una importante disposizione che comporta un decisivo vantaggio per le amministrazioni pubbliche e per le imprese, prevedendo che l'eventuale ritardo delle prefetture, relativamente ai riscontri di infiltrazione mafiosa, non impedisce il perfezionamento delle procedure amministrative o contrattuali.

Articolo 16. - Tale norma dispone, all'evidente fine di rendere il più spedito possibile l'iter della ripresa dei lavori per le opere dichiarate di rilevante interesse ai fini occupazionali dal precedente articolo 13, uno snellimento delle procedure di controllo.

Viene disposta una deroga, per dette opere, al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20,

che prevede per contratti di importo superiore a certe somme, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Articolo 17. - Con il presente articolo si intende assicurare un sistema di finanziamento per la effettuazione di interventi sulle infrastrutture aeroportuali, necessari per la sicurezza del trasporto aereo.

È da premettere che, a causa della mancata attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e nel successivo decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, non è ancora avvenuta la costituzione delle società di capitale che avrebbero dovuto assumere la gestione totale degli aeroporti e sostenere l'onere per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali; ha invece trovato attuazione la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 14, della stessa legge n. 537 del 1993, in forza della quale è stato soppresso, a decorrere dall'anno 1995, il capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel quale erano ricompresi gli stanziamenti per interventi di ampliamento ammodernamento e conservazione delle infrastrutture aeroportuali.

Attualmente lo Stato non dispone di fonti di finanziamento per mantenere in efficienza le infrastrutture aeroportuali, nè sono disponibili fonti alternative di finanziamento a carico delle società di gestione aeroportuale. L'impossibilità di disporre lavori urgenti per garantire la sicurezza del trasporto aereo non può che portare alla chiusura di molti aeroporti.

Allo scopo di assicurare tempestive forme di intervento, la norma trasferisce il relativo onere di realizzazione alle società che già operano in regime di concessione della gestione aeroportuale.

Articolo 18. - La norma prevede il rimborso delle spese legali per dipendenti ed amministratori i quali, per fatti connessi all'esercizio dei loro compiti istituzionali,

abbiano subito un procedimento civile, penale o contabile conclusosi a loro favore.

Detta disposizione risponde ad esigenza di equità sostanziale e di tutela degli amministratori e funzionari onesti; essa contribuisce, altresì, a superare il diffuso clima di incertezza (cosiddetta «paura della firma») che tuttora caratterizza gran parte dell'attività dei *manager* pubblici.

Articolo 19. - L'articolo in questione è finalizzato a ridurre i tempi dei processi amministrativi, relativamente al settore della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, con lo scopo di assicurare tempi più brevi nella definizione delle relative controversie sia per quanto attiene alla fase cautelare che a quella di merito.

Articolo 20. - Il comma 1 prevede che le disposizioni di semplificazione previste dal decreto trovano applicazione solo fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il comma 2 detta una disposizione di chiusura dell'intero articolato, prevedendo espressamente che l'attuazione delle norme contenute nel decreto-legge deve comunque risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, stabiliti con la nota di aggiornamento al DPEF 1997-99.

Il comma 3 autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

RELAZIONE TECNICA

ARTICOLO 1

La disposizione di cui al comma 1 consente di attivare gli stanziamenti previsti dalla tabella B allegata alla legge finanziaria 1997 per l'accensione con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito di mutui quindicennali, con ammortamento a totale carico dello Stato, al fine della realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale.

L'intervento trova necessaria copertura nelle disponibilità all'uopo preordinate, come rate di ammortamento mutui, nell'ambito dell'accantonamento di fondo speciale di parte capitale relativo al Ministero del tesoro, pari a lire 465 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.465 miliardi annui a partire dall'anno 1999. Il volume complessivo dei mutui attivabili può essere stimato in oltre 10.000 mila miliardi (in relazione ad un costo di ammortamento calcolato sulla base degli attuali tassi), destinati ovviamente ad accrescersi nel caso di più favorevoli condizioni del mercato del credito.

Una quota delle predette risorse, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata alla copertura di mutui per la realizzazione di programmi di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23. Un'ulteriore quota, di pari importo e per i medesimi anni, è altresì destinata all'attivazione di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria.

La disposizione di cui al comma 3 prevede l'autorizzazione ai Consorzi di bonifica e di irrigazione a contrarre mutui decennali ai fini del completamento e della sistemazione funzionale delle opere pubbliche a carattere irriguo di rilevanza nazionale.

Il volume dei suddetti mutui è correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998. Sulla base dell'andamento dei tassi correnti è ipotizzabile un volume di mutui complessivi pari ad almeno 500 miliardi, che rappresenta una prima *tranche* di un fabbisogno di settore di circa 3.000 miliardi.

Al predetto onere è data copertura utilizzando quota parte dell'accantonamento di fondo speciale di parte capitale relativo al Ministero delle risorse agricole e forestali.

ARTICOLO 2 - (Contrattazione integrativa aziendale di secondo livello)

La norma, già contenuta in precedenti decreti-legge non convertiti (da ultimo il decreto-legge n. 499 del 1996), è diretta ad escludere dalla

retribuzione imponibile ai fini contributivi le erogazioni integrative previste dai contratti collettivi aziendali. Ciò entro un limite massimo della retribuzione contrattuale percepita, definito in misura pari al 3 per cento sul piano programmatico, all'1 per cento per l'anno 1997 e al 2 per cento a decorrere dall'anno 1998. Tale ultima percentuale potrà essere quindi elevata solo con successivo provvedimento legislativo.

Si confermano le valutazioni prodotte con i predetti decreti-legge.

I relativi effetti sull'entrata delle gestioni interessate sono quantificati secondo i seguenti parametri:

1. PERCENTUALE ESCLUSIONE RETRIBUZIONE IMPONIBILE:

	(%)
1997	1
1998 e seguenti	2

2. INCREMENTO ANNUALE RETRIBUZIONE MEDIA 4

3. VARIAZIONE TASSO ANNUO OCCUPAZIONE:

	(%)
1997	0,50
1998	0,80
1999	0,80

4. MINORE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (datore di lavoro e lavoratore):

	(%)
soggetti A) - optanti previdenza complementare	10,00
soggetti B) - non optanti previdenza complementare ...	39,79

5. MAGGIORI EFFETTI FISCALI:

	(%)
soggetti A) IRPEG ILOR (su minore contribuzione)	32
soggetti B) IRPEG ILOR IRPEF (su minore retribuzione imponibile)	12

6. IMPRESE:

70% dei settori industria, commercio, trasporti e servizi > 50 dipendenti;

10% settore edile > 50 dipendenti;

100% credito e assicurazione.

7. PERCENTUALE ADESIONI SU ADDETTI INTERESSATI:

	(%)
1997	30
1998	40
1999	70
2000	90
2001 e oltre	100

8. SOGGETTI CHE OPTANO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CON VERSAMENTO PARI ALLO 0,67 PER CENTO NEL 1997, ALL'1,33 PER CENTO DAL 1998:

	(%)
1997	4,00
1998	8,00
1999	12,00
2000	17,00
2001	21,50
2002	26,40
2003	27,70
2004	29,00
2005	30,00
2006	31,50

9. RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA 1997 lire 27.000.000

10. ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PENSIONABILE MEDIA ... 33 anni

11. ALIQUOTA MARGINALE IRPEF PENSIONATI 22 per cento

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI (in cifra tonda)

(importi in miliardi di lire)

ANNI	INPS Minori entrate contributive nette (1)	INAIL Minori entrate contributive (2)	SSN Minori entrate contributive (3)	TOTALE Minori entrate contributive (1)+(2)+(3)	STATO Maggior gettito fiscale (4)	EFFETTO NETTO SU FAB- BISOGNO (1)+(2)+(3)-(4)
1997	- 40	- 3	- 10	- 53	16	- 37
1998	- 211	- 14	- 52	- 277	83	- 194
1999	- 364	- 23	- 89	- 476	144	- 332
2000	- 539	- 34	- 130	- 703	212	- 491
2001	- 586	- 37	- 140	- 763	231	- 532
2002	- 572	- 36	- 136	- 744	226	- 518
2003	- 566	- 36	- 136	- 738	225	- 513
2004	- 660	- 42	- 158	- 860	262	- 598
2005	- 650	- 42	- 158	- 850	260	- 590
2006	- 641	- 41	- 157	- 839	258	- 581

**QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI ONERI
PER ANNO E RELATIVA COPERTURA**

	1997	1998	1999	2000	2001
A) <i>Oneri</i>	53	277	476	703	763
B) <i>Copertura:</i>					
1. Maggiori entrate fiscali ..	16	83	144	212	231
2. Accantonamento fondo globale parte corrente Mi- nistero del lavoro	37	108	108	108	108
3. Riduzione fondo occupa- zione	0	86	224	383	424
TOTALE COPERTURA...	53	277	476	703	763

ARTICOLO 3 – (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale)

Commi 3 e 7

I commi 3 e 7 del presente articolo stabiliscono, a carico del Fondo per l'occupazione, interventi, rispettivamente, per lire 40 miliardi (proroghe trattamenti straordinari di integrazione salariale) e per lire 5 miliardi (proroghe corsi disoccupati di lunga durata).

In proposito, premesso che il predetto Fondo presenta sufficienti disponibilità (con riferimento al rifinanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, e all'articolo 29-*quater* del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997), relativamente agli oneri derivanti dal comma 3 è anche prevista una copertura a carico dello specifico accantonamento di fondo globale di parte corrente.

Comma 6

Il comma 6 del presente articolo pone a carico del fondo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, nei limiti di 10 miliardi di lire, gli oneri derivanti per la concessione delle quote di trattamento di fine rapporto (TFR), maturate sino al 21 maggio 1988 in attuazione dell'articolo 21, quinto comma, della legge n. 675 del 1977.

Detta data coincide con l'entrata in vigore della legge n. 160 del 1988, di conversione del decreto-legge n. 86 del 1988, che all'articolo 8, comma 2, ha abrogato i commi quinto e sesto del citato articolo 21.

In proposito si fa presente che il predetto fondo presenta sufficienti disponibilità. Ciò con riferimento al previsto gettito contributivo previsto per l'anno 1997 a favore del fondo pari, secondo le indicazioni dell'IN-PS, a lire 305 miliardi.

ARTICOLO 4

Con l'articolo 4, al fine di agevolare l'apertura dei teatri, è istituito, nell'ambito del fondo previsto dalla legge n. 819 del 1971, un «conto speciale per l'apertura dei teatri», al fine di concedere finanziamenti in favore dei comuni e di altri soggetti proprietari degli immobili stabilmente adibiti a teatro, per lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale. La concessione verrà regolamentata con provvedimento dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, che esprime il proprio concerto anche sul provvedimento di individuazione del tasso di interesse, adottato dal Ministro del tesoro.

Tuttavia, la norma non reca nuovi o maggiori oneri, in quanto si prevedono interventi in ogni caso contenuti nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

ARTICOLO 5

Aeroporto di Bari Palese

Il programma delle opere comprende, in particolare i seguenti lavori:

- costruzione di una nuova aerostazione passeggeri funzionalmente organizzata su due livelli (arrivi al piano terra e partenze al primo);
- realizzazione di un parco multipiano integrato con l'edificio passeggeri, avente la capacità di 1.200 posti auto;
- realizzazione della viabilità a servizio dell'intera area terminale.

L'intervento persegue l'obiettivo di soddisfare una domanda di traffico passeggeri che prevede un flusso consolidato pari a 2.500.000 passeggeri per anno, tenuto conto degli attuali dati di traffico e degli indicatori sul traffico aereo nazionale ed internazionale in crescita del 5 per cento annuo, in particolare per lo stesso aeroporto di Bari.

La nuova aerostazione passeggeri trova collocazione all'interno del sedime aeroportuale, per cui una volta ultimato l'intervento non ci saranno soluzioni di continuità nei servizi aeroportuali.

L'infrastruttura avrà una volumetria pari a circa 125.000 metri cubi, che permetterà di assorbire un traffico di 2.500.000 passeggeri all'anno ed un traffico nell'ora di punta di circa 840 persone per ora.

Sul piano dell'occupazione, il principale effetto prodotto dalla realizzazione del progetto sarà quello di aumentare le dotazioni degli organici tecnici ed amministrativi dei soggetti operanti sullo scalo, per effetto dell'espansione delle strutture operative e dei relativi impianti, ma soprattutto per l'aumento del traffico passeggeri, merci, posta e degli aeromobili da servire.

In un'ottica di sistema economico-sociale, l'intervento produrrà effetti e riflessi positivi sotto il profilo commerciale, industriale e turistico sia a livello locale che regionale.

L'importo complessivo dell'intervento ammonta a circa lire 112 miliardi, di cui lire 61 miliardi per opere civili, lire 32 miliardi per opere impiantistiche ed attrezzature, circa lire 4 miliardi per opere varie e circa lire 15 miliardi per somme da destinare ad imprevisti e spese tecniche dei lavori.

Il tempo di esecuzione dell'intervento è fissato in tre anni dalla data di consegna dei lavori.

Aeroporto di Cagliari Elmas

La superficie dell'attuale aerostazione, di circa 9.000 metri quadrati, presenta un *deficit* dimensionale di circa 7.600 metri quadrati, pari al 46 per cento delle superfici necessarie.

Le previsioni di incremento del traffico, basate sui dati statistici (risulta un incremento medio annuo nel decennio 1983-1993 pari al 4,2 per cento) e quelle di un ulteriore progresso derivante dalla *deregulation* (stimate al 5 per cento annuo), pongono ulteriori motivi di preoccupazione per la grave carenza di spazi, fonte primaria di disagi all'utenza, destinata ad aggravarsi in assenza di mirati interventi infrastrutturali di potenziamento.

La realizzazione della nuova aerostazione comporterà benefici che superano le semplici ricadute dirette sulle attività economiche esercitate nell'area aeroportuale, come quelli connessi all'incremento dei servizi legati allo sviluppo del settore turistico, industriale e commerciale, inseguendosi l'intervento in una zona altamente produttiva.

L'importo complessivo dell'intervento ammonta a circa lire 86 miliardi, di cui circa lire 46 miliardi per opere civili, circa lire 28 miliardi per impianti ed attrezzature, lire 4 miliardi per arredi, circa lire 8 miliardi per imprevisti e spese tecniche dei lavori.

Il tempo di esecuzione dell'intervento è fissato in tre anni dalla data di consegna dei lavori.

Aeroporto di Catania Fontanarossa

Il livello di traffico registrato negli ultimi anni, pari a circa 2.300.000 passeggeri per anno attualmente serviti in una struttura progettata per 800.000 unità l'anno, ha reso gravemente insufficienti le principali strutture dell'aerostazione, con particolare riferimento alle zone partenze ed arrivi internazionali, nonché alle aree di controllo sicurezza e passaporti.

Il progetto prevede la ristrutturazione dell'attuale aerostazione con miglioramento funzionale e tecnologico degli impianti, per adeguarla all'esclusiva funzione di zona arrivi nazionali e internazionali, compreso il potenziamento del sistema di restituzione bagagli, e la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica in ampliamento all'attuale volumetria, con l'edificazione di un sistema modulare in struttura metallica articolato su tre livelli ad andamento curvilineo, in modo da raccordare, senza soluzioni di continuità, la vecchia aerostazione e il nuovo edificio modulare.

Farà parte del nuovo sistema aerostazione anche un adeguato parcheggio fornito da due corpi, identici ed autonomi collocati sul lato città, aventi una capacità di circa 1.800 posti auto.

La viabilità sarà completamente riorganizzata utilizzando aree in corso di trasferimento dal demanio militare a quello civile.

I principali effetti indotti dall'investimento possono essere individuati in questi termini:

con riferimento ai settori produttivi direttamente collegati, si prospetta un aumento dell'occupazione nell'ambito degli organici tecnici ed amministrativi dei soggetti operanti nell'aeroporto, per effetto dell'espansione delle strutture operative e dei relativi impianti tecnologici;

per quanto riguarda i settori produttivi non direttamente collegati, la realizzazione delle opere produrrà effetti e riflessi positivi sotto il profilo commerciale, industriale e turistico sia a livello locale che regionale;

l'iniziativa sarà in grado di sviluppare altri progetti riguardanti l'area catanese, con particolare riferimento a consistenti sviluppi dell'intermodalità marittima e ferroviaria.

L'importo complessivo dell'intervento ammonta a 125 miliardi, di cui circa lire 47 miliardi per le opere civili, circa lire 28 miliardi per opere impiantistiche e centrale tecnica, circa lire 8 miliardi per ampliamento piazzali aeromobili, parcheggi auto e sistemazione viaria, circa lire 2 miliardi per arredi, circa lire 18 miliardi per la costruzione del parcheggio multipiano e circa lire 22 miliardi per impianti esterni.

Il tempo di esecuzione dell'intervento è fissato in tre anni dalla data di consegna di lavori.

ARTICOLO 6

Comma 6. - Per attività di consulenza tecnico-operativa ai fini della predisposizione dei progetti preliminari delle opere e degli interventi previsti dal piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione, da parte di università, enti di ricerca, istituti specializzati, si stima un costo (destinato a finanziare soltanto le spese documentate eccedenti il costo ordinario del personale) di lire 400 milioni nel 1997 e di lire 800 milioni nel 1998.

Comma 7. - La spesa prevista di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998 si riferisce alle esigenze di istituire lo svolgimento di attività di supporto alla progettazione delle opere e degli interventi in campo ambientale nelle more delle istituzioni di un'apposita segreteria tecnica, un gruppo di lavoro composto da 20 membri destinato ad operare per gli interventi urgenti nel biennio 1997-1998. La spesa è di lire 90 milioni per esperto, di cui lire 60 milioni sono a titolo di compenso e lire 30 milioni sono da imputare agli oneri fiscali e previdenziali nonchè alla quota proporzionale delle spese di missione e delle spese di funzionamento. La spesa complessiva è sta-

ta calcolata ipotizzando l'utilizzazione degli esperti per 8 mesi nel 1997 e per 12 mesi nel 1998.

ARTICOLO 8

Per assicurare l'operatività del Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 549 del 1995, la norma pone a carico del bilancio dello Stato gli oneri connessi al tasso di interesse riconosciuto alla Cassa medesima sulle somme apportate (4,5 per cento, pari al tasso di interesse intrattenuto con la Tesoreria dello Stato), prima a carico degli enti beneficiari.

Il relativo onere è quantificato, in cifra tonda, in lire 10 miliardi per l'anno 1998 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002. Al medesimo si provvede mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri preordinato nell'ambito del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A della legge finanziaria 1997.

ARTICOLO 9

La norma autorizza una spesa di lire 7 miliardi annui dal 1997 al 2000 per la dotazione di un Fondo di rotazione da destinare al finanziamento delle attività di progettazione afferenti al programma triennale di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994. Al relativo onere si provvede utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, preordinato nell'ambito del fondo speciale di parte capitale di cui alla tabella B della legge finanziaria 1997.

L'importo previsto costituisce un limite di spesa di cui è possibile disporre nell'ambito delle risorse utilizzabili per assicurare una dotazione iniziale del Fondo di rotazione in attesa che si verifichino i possibili rientri. Tale dotazione è pertanto fissata per i primi quattro anni di operatività del Fondo.

ARTICOLO 13

Comma 6. - Tenuto conto delle disposizioni limitative delle assunzioni, si rende necessaria la quantificazione della spesa relativa a 25 unità di personale con qualifica di dirigente.

In considerazione dei tempi necessari per il compimento delle procedure concorsuali, si ritiene che le assunzioni non potranno avvenire prima del mese di settembre 1997.

Pertanto, considerando un costo annuo unitario di lire 100 milioni, l'onere è quantificato, in cifra tonda, in lire 1 miliardo per il 1997 ed in lire 2,5 miliardi a regime.

ARTICOLO 14

Comma 4. - È prevista, nelle more dell'approvazione della nuova legge di programmazione in agricoltura, l'autorizzazione alla spesa di li-

re 517 miliardi, di cui all'accantonamento in tabella B della legge finanziaria 1997.

Detto stanziamento viene utilizzato a completamento dell'importo di lire 1.130 miliardi già assegnato alle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione per la finanza pubblica).

L'importo di lire 517 miliardi è destinato, secondo quanto stabilito dal decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578, espressamente richiamato nella disposizione, per lire 282,050 miliardi ai programmi realizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 147 miliardi ai programmi interregionali e per lire 87,950 miliardi alla copertura delle rate di mutuo di miglioramento fondiario *ex* articolo 18 della legge n. 984 del 1977. È inoltre prorogata l'operatività del Gruppo di supporto tecnico per provvedere alla necessaria attività di programmazione degli interventi complessivamente previsti dall'articolo in questione. La quantificazione avviene sulla base della spesa effettuata negli esercizi precedenti e delle prevedibili riunioni del Gruppo, ed è da considerare limite massimo di spesa per il periodo interessato.

La copertura finanziaria per lo stanziamento di lire 517 miliardi è posta a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e per lire 400 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ARTICOLO 17

La norma è diretta a consentire il recupero di maggiori entrate per diritti di approdo, di partenza, di sosta, eccetera, da parte delle società aeroportuali autorizzate ad occupare nuove aree demaniali.

ARTICOLO 18

Si è ipotizzato, sulla base di una stima che tiene conto dei dati numerici sul contenzioso instaurato negli ultimi anni a carico dei dipendenti delle amministrazioni statali, di dover rimborsare lire 5 milioni (circa) per giudizio, atteso che la norma prevede una funzione «calmiatrice» dell'Avvocatura dello Stato, per circa 6.000 dipendenti pubblici per i quali il giudizio medesimo si concluda con sentenza o provvedimento che ne escluda la responsabilità.

Sulla base della predetta ipotesi, l'onere a regime è quantificato in lire 3 miliardi annui a partire dal 1998, mentre per il 1997 l'onere è stimato prudenzialmente in lire 2 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1997.

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, per i beni culturali e ambientali, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei trasporti e della navigazione, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale)

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze,

restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e modalità previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 465 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.465 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Articolo 2.

(Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello)

1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 1° gennaio 1998. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti i successivi incrementi sino al raggiungimento del predetto limite massimo del tre per cento, in funzione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.

3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5. Il regime contributivo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data.

7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 53 miliardi per l'anno 1997, a lire 277 miliardi per l'anno 1998, a lire 476 miliardi per l'anno 1999, a lire 703 miliardi per l'anno 2000 e a lire 763 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 37 miliardi per l'anno 1997 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 86 miliardi per l'anno 1998, a lire 224 miliardi per l'anno 1999, a lire 383 miliardi per l'anno 2000, a lire 424 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

c) quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998, a lire 144 miliardi per l'anno 1999, a lire 212 miliardi per l'anno 2000 e a lire 231 miliardi per l'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dal presente articolo.

Articolo 3.

*(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili,
integrazione salariale e formazione professionale)*

1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo. L'erogazione del contributo, da effettuarsi a cura del Ministero dell'interno entro il mese di aprile 1997, è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali al medesimo Ministero di una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997; il Ministero dell'interno trasmette copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 190 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integra-

zione salariale di cui all'articolo 9, comma 25, lettera *b*), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nel limite complessivo di lire 40 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del dieci per cento. Al relativo onere per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:

«21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del sessanta per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del venti per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.»

5. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli 18, primo comma, lettera *h*), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo.

6. Gli oneri relativi alle quote di indennità di anzianità, di cui al quinto comma, lettera *a*), dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, maturate sino alla data del 21 maggio 1988, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997.

7. I corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo pari ad un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire l'espletamento delle relative attività di valutazione e certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici adeguate alle potenzialità del mercato del lavoro locale.

I relativi oneri sono posti a carico dei Fondi di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 5 miliardi per l'anno 1997.

8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. All'apertura delle contabilità si provvede anche nel caso in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 10. L'apertura delle contabilità è disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione interessata.

9. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, con priorità per quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma si applicano i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dalle norme di attuazione del citato decreto-legge n. 26 del 1995.

Articolo 4.

(Intervento su immobili adibiti a teatri)

1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, me-

dianche individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonchè per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Articolo 5.

(Interventi nel settore del trasporto aereo)

1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite secondo le previsioni dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno 1998.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è affidata alle società di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Articolo 6.

(Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue)

1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonchè le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di

sostegno, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le risorse nazionali di cui al comma 1 sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, si procede al recupero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed alla successiva riassegnazione ai capitoli del Ministero dell'ambiente con decreto del Ministro del tesoro. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti.

3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:

a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito dell'adozione del piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;

b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera a), proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;

c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio.

4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Decorso il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera senza che ne sia avvenuta l'attivazione, il Ministro dell'ambiente può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tale fine il gestore provvisorio può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano all'intervento in parola, nonché le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di acquedotto, fognatura e depurazione, ove previsti.

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al comma 1, determina le modalità per il monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione

delle opere e degli interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per l'eventuale revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse.

6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi previsti dal piano, può avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale. Per il suddetto rimborso è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.

7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli *standards* europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more della costituzione di un'apposita segreteria tecnica permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non più di venti esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.

8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Articolo 7.

(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di avviare interventi immediatamente attivabili o di proseguire interventi in corso di attuazione:

a) capitoli 7701, 8881 e 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la sistemazione e la riparazione di opere idrauliche di competenza statale, nonchè l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli enti acquedottistici;

b) capitoli 8401, 8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di interventi di costruzione, completamento, sistemazione, manutenzione

di immobili demaniali o di proprietà statale e di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici, compresi interventi di ristrutturazione e adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

c) capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente incentivi alle attività produttive e agevolazioni alle attività di ricerca;

d) capitolo 2557 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernente le procedure di valutazione di impatto ambientale;

e) capitoli 9051, 9064, 9065 e 9301 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, opere di edilizia demaniale, interventi su edifici di culto da effettuare nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia;

f) capitoli 7352 e 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernenti la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità nei parchi nazionali del Cilento, Vallo di Diano, Gargano, Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella e Vesuvio con personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità o in trattamento di sussidio di disoccupazione, nonché la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo dell'attività di salvaguardia della laguna di Venezia;

g) capitoli 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, concernenti la realizzazione degli interventi di prevenzione del fenomeno dell'usura, nonché degli interventi in favore delle sue vittime, ivi compresi coloro che figurano parti lese nei procedimenti per usura in primo grado in corso successivamente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, ancorchè riferiti a fatti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1996;

h) capitolo 8200 dello stato di previsione del Ministero della difesa, concernente la realizzazione di interventi di ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico di Reggio Calabria da adibire a Scuola allievi carabinieri;

i) capitoli 7652 e 1171 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernenti, rispettivamente, la realizzazione degli interventi del fondo per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria e le attività organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo a Bari;

l) capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e capitoli 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, anche se relative all'anno 1995, concernenti interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e ristrutturazione delle strutture immobiliari destinate alla allocazione delle attività dell'amministrazione finanziaria orientate a prevenire e contrastare l'evasione fiscale, nonché l'attività produttiva della predetta amministrazione autonoma.

Articolo 8.

*(Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo
per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti)*

1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:

a) «54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunità montane, delle società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.»;

b) «56. I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso a società partecipate dalla Cassa medesima. L'anticipazione è concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilità del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera.»;

c) «57. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, è rimborsata, secondo le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.»;

d) «58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Articolo 9.

(Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici)

1. L'inserimento dei lavori nel programma triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, determina, ove possibile, per le amministrazioni aggiudicatrici l'immediato avvio delle attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva.

2. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di rotazione destinato al finanziamento delle spese per l'attività di progettazione di cui al comma 1, da eseguirsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici statali. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, fissa i criteri di assegnazione del Fondo. Per la dotazione di quest'ultimo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi annui dal 1997 al 2000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 10.

(Modalità di ridestinazione dei finanziamenti per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS)

1. Per garantire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, è effettuata, anche per interventi di edilizia extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

Articolo 11.

(Centri storici)

1. Al comma 7, lettera *e*), dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;».

2. Al comma 8, lettera *a*), dell'articolo 4 di cui al comma 1, sono soppresse le parole: «non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968,».

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri)

1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, i termini previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono raddoppiati e la somma di cui all'articolo 21, comma 2, dello stesso decreto è ridotta della metà.

Articolo 13.

(Commissari straordinari e interventi sostitutivi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti

adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perchè l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono altresì nominare commissari straordinari per le opere di loro competenza.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporre la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 14.

(Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi programmati in agricoltura e per iniziative produttive)

1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi agli anni dal 1978 al 1991, già ripartiti tra le regioni, in relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP), a interventi di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Scaduto inutilmente quest'ultimo termine, i finanziamenti sono revocati per essere successivamente ripartiti tra le regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al netto degli oneri di programmazione, di progettazione e concessori eventualmente già impiegati per i programmi originari.

2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al quadriennio 1992-1995, nonché quelli ricavati dalla alienazione degli alloggi di proprietà pubblica in base alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, possono essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata per la locazione, fino ad un massimo del venticinque per cento delle disponibilità.

3. Al fine di favorire l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura possono essere erogati, su richiesta degli interessati, in via anticipata fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Le anticipazioni sono garantite da polizza assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. In attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al fine di assicurare la necessaria continuità nella programmazione e nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartirsi secondo le finalità e con le modalità stabilite nel decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Per concorrere al suddetto fine, il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Per consentire interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare sino al quindici per cento delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per la realizzazione di iniziative produttive localizzate al di fuori delle aree individuate dall'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ivi incluse le aree di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e le aree di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569.

Articolo 15.

(Snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità necessarie per:

a) attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello di servizio di una o più prefetture, in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1;

b) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;

c) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera b).

2-ter. Previa informativa alla amministrazione precedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.

2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi.».

2. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1990, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.».

Articolo 16.

(Snellimento delle procedure di controllo)

1. Per le opere individuate ai sensi dell'articolo 13, il controllo della Corte dei conti è esercitato in via successiva ed è finalizzato esclusivamente alla verifica del perseguimento degli obiettivi per i quali le opere stesse sono state programmate, nonché della corrispondenza delle spese sostenute dall'amministrazione alla disponibilità delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

Articolo 17.

(Anticipata occupazione del demanio aeroportuale)

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti necessari all'attività di gestione aeroportuale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della citata legge n. 324 del 1976, come determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.

3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1

determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliori apportate.

Articolo 18.

(Rimborso delle spese di patrocinio legale)

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Articolo 19.

(Norme sul processo amministrativo)

1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata, quando accerta l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

3. I termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria.

4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni.

5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.

6. La parte interessata ha facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Articolo 20.

(Norme finali)

1. Le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi contenute nel presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore delle norme contenute nei regolamenti di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 21.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1997.

SCÀLFARO

PRODI - CIAMPI - COSTA - TREU -
NAPOLITANO - VELTRONI - PINTO
- BERLINGUER - BURLANDO - BAS-
SANINI - RONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

